Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Sabato, 22 marzo 1924** **Numero 70**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 21 dicembre 1923, n. 3255.
Accettazione della donazione, da parte del comandante Gabriele D'Annunzio, della villa denominata « Il Vittoriale », in Gardone Riviera . . . . Pag. 1273

REGIO DECRETO-LEGGE 10 febbraio 1924, n. 347.
Convenzione tra il Governo e gli Enti locali della provincia di Milano per l'assetto edilizio di quegli Istituti superiori di istruzione . . . . Pag. 1274

REGIO DECRETO 27 febbraio 1924, n. 339.
Dichiarazione di fuori corso dei francobolli calcografici da centesimi 15 del tipo Michetti sovrastampati « Cent. 20 ». Pag. 1276

REGIO DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1924, n. 354.
Modificazioni ed aggiunte alle norme vigenti circa i supplementi di congrua al clero . . . . Pag. 1276

REGIO DECRETO 27 gennaio 1924, n. 298.
Nuovo statuto della Società degli agricoltori siciliani, con giardino di acclimazione . . . . Pag. 1278

REGIO DECRETO 17 febbraio 1924, n. 306.
Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile della frazione Vallo del comune di Caluso . . . . Pag. 1278

RELAZIONE e REGIO DECRETO 17 febbraio 1924.
Nomina della Commissione straordinaria per la provincia della Spezia . . . . Pag. 1278

RELAZIONE e REGIO DECRETO 31 gennaio 1924.
Scioglimento del Consiglio provinciale di Trapani. Pag. 1279

REGIO DECRETO 15 novembre 1923.
Classificazione fra le provinciali di Napoli della strada comunale denominata « Lava » che va dalla provinciale « Due Torri », alla provinciale « Vesuvio » attraversando i territori dei due comuni di Torre del Greco e di Boscotrecase . . Pag. 1279

DECRETO MINISTERIALE 8 dicembre 1923.
Nomina dell'Intendente generale degli Uffici delle Tre Venezie addetti ai servizi di liquidazione e riparazione dei danni di guerra . . . . Pag. 1280

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1924.
Istituzione di un ufficio secondario postale e telegrafico a Rieti (Roma) . . . . Pag. 1280

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 7. Pag. 1281
Ordinanza di sanità marittima n. 2 . . . . . Pag. 1283

Ministero delle poste e dei telegrafi: Apertura di ricevitorie. Pag. 1284

Ministero dell'economia nazionale: Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti . . . Pag. 1284

Ministero delle finanze:
Smarrimento di ricevute (Elenco n. 29) . . . . Pag. 1284
Rettifiche d'intestazione (Elenco n. 32) . . . . Pag. 1285

Ministero dei lavori pubblici: Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Ferrara . . . . . . Pag. 1286

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 21 dicembre 1923, n. 3255.
Accettazione della donazione, da parte del comandante Gabriele D'Annunzio, della villa denominata « Il Vittoriale », in Gardone Riviera.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Governo è autorizzato ad accettare, in nome e per conto del demanio dello Stato, la donazione, da parte del comandante Gabriele D'Annunzio, della villa denominata « Il Vittoriale » in Gardone-Riviera.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 133. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 febbraio 1924, n. 347.

Convenzione tra il Governo e gli Enti locali della provincia di Milano per l'assetto edilizio di quegli Istituti superiori di istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 22 giugno 1913, n. 856, e 7 aprile 1921, n. 499, con le quali furono approvate le convenzioni 3 maggio 1913 e 30 ottobre 1919 per la costruzione di nuove sedi per gli istituti superiori di istruzione in Milano;

Veduta la nuova convenzione stipulata in Milano, in data 19 ottobre 1923 fra il Prefetto della provincia, in rappresentanza del Governo, il comune e la provincia di Milano, con la quale si provvede al definitivo completamento delle opere di assetto edilizio degli istituti anzidetti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutoria l'annessa convenzione stipulata in Milano il 19 ottobre 1923 fra il Governo e gli Enti locali della provincia di Milano per il definitivo completamento dell'assetto edilizio di quegli istituti superiori di istruzione.

Art. 2.

In apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sarà stanziata l'assegnazione annua di L. 1,308,966.21 per trent'anni a cominciare dall'esercizio finanziario 1925-26 quale quota di ammortamento comprensiva del capitale e degli interessi da corrispondersi al comune di Milano, per l'anticipazione di L. 19,000,000 pari al contributo dello Stato nella spesa complessiva occorrente per il completo assetto edilizio degli istituti superiori d'istruzione di Milano.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 124. — GRANATA.

R. PREFETTURA DI MILANO.

Rep. n. 46 - Anno 1923.

Convenzione per l'assetto edilizio degli Istituti superiori di istruzione in Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno 1923, il 19 ottobre, in una sala di questa Prefettura, innanzi a me dott. Publio Zacco, consigliere aggiunto di Prefettura, delegato ai contratti, a norma del disposto dell'art. 104 del regolamento di contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074, e con l'assistenza dei testimoni Carnevali cav. Torquato fu Tito e Brogi comm. Gino fu Francesco, domiciliati in questa città, noti ed idonei.

Premesso che nella convenzione 30 ottobre 1919 per lo assetto degli Istituti di istruzione superiore di Milano, intervenuta fra il Comune, la Provincia, la Camera di commercio di Milano e lo Stato, approvata con legge 7 aprile 1921, n. 499, all'ultimo comma dell'art. 1 era stabilito che le eventuali future maggiori spese dovute a circostanze non imputabili agli Istituti di istruzione superiore saranno suddivise fra lo Stato, il comune e la provincia di Milano nelle stesse proporzioni dei contributi precedenti.

Essendosi determinato con calcoli attendibili, sulla base dell'ormai assestato mercato edilizio in L. 32,500,000 il maggior fabbisogno occorrente al compimento delle costruzioni delle nuove sedi degli Istituti di istruzione superiore di Milano, giusta i progetti redatti dall'ufficio tecnico del Consorzio e regolarmente approvati a suo tempo dalla Commissione esecutiva del Consorzio, dall'ingegnere capo del Genio civile, dai capi dei singoli Istituti di istruzione superiore e dal comune di Milano, con voto favorevole dell'on. Commissione igienico-edilizia municipale ed ora in corso di esecuzione.

In relazione a quanto sopra ed a complemento della convenzione 30 ottobre 1919, si sono personalmente riuniti innanzi a me, consigliere aggiunto delegato ai contratti:

1° il signor generale Saverio Nasalli Rocca, prefetto di Milano, in rappresentanza dei Ministeri dell'istruzione e delle finanze, come da lettera del Ministero della pubblica istruzione 22 settembre 1923, n. 18390;

2° il signor prof. Mangiagalli gran cordone Luigi, senatore del Regno, sindaco di Milano, in rappresentanza del comune di Milano, come da deliberazione consigliare 9 ottobre 1923, n. 14 e 15, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 17 ottobre 1923, n. 3883;

3° il signor comm. avv. Sileno Fabbri, presidente della Deputazione provinciale di Milano, in rappresentanza della provincia di Milano, come da deliberazione della Deputazione provinciale in data 28 giugno 1923, rettificata dal Consiglio provinciale il 15 settembre 1923, vistata dal Prefetto il 12 ottobre 1923, n. 29876, e fra le parti costituite come sopra si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1.

Per gli Istituti superiori contemplati dalle convenzioni 22 giugno 1913 e 30 ottobre 1919, la maggiore spesa prevista in L. 32,500,000 sarà suddivisa fra lo Stato, il Comune e la Provincia di Milano in modo proporzionale al loro singolo contributo già stabilito con le suddette convenzioni-leggi, cosicchè:

Allo Stato spetterà il maggiore aggravio in . . .	L. 19,000,000
Al comune di Milano spetterà il maggiore aggravio in	» 12,000,000
Alla provincia di Milano spetterà il maggiore aggravio in	» 1,500,000
In totale . . .	L. 32,500,000

Tali somme verranno corrisposte ratealmente, a richiesta, in proporzione al fabbisogno derivante dallo sviluppo dei lavori da parte del Consorzio ed anticipate, anche per quanto concerne la quota di contributo governativo, dal comune di Milano, che verrà a sua volta rimborsato dallo Stato in trenta annualità comprendenti ammortamento ed interessi, a partire dall'esercizio 1925-926 (come da lettera in data . . . maggio di S. E. il Ministro per le finanze).

Art. 2.

Quale programma immediato dei lavori si determina che le opere di costruzione del gruppo di fabbricati di compendio del Politecnico delle Regie Scuole superiori di agricoltura e di medicina veterinaria e degli Istituti clinici di perfezionamento per le sezioni di anatomia normale e patologica, già complete nelle fondazioni ed in parte pure nell'ossatura rustica e nella decorazione delle fronti esterne siano sollecitamente riprese ed avviate in modo da raggiungere perfetto compimento entro la primavera del 1925 e che le opere di riordino dei fabbricati di compendio dello stabile di S. Rocco in Merate, destinato a succursale dell'Osservatorio astronomico di Brera, coi manufatti pel nuovo equatoriale e l'istrumento dei passaggi siano compiuti entro l'anno in corso.

Art. 3.

L'assessore per l'edilizia del comune di Milano è membro di diritto della Commissione esecutiva del Consorzio, e pertanto la Commissione stessa creata con la legge 22 giugno 1913 è aumentata di un altro rappresentante del Comune.

Art. 4.

La presente convenzione sarà valida non appena avrà riportato le necessarie approvazioni richieste dalla legge per i singoli Enti contraenti e sarà registrata col pagamento della sola tassa fissa di lire una.

E richiesto io consigliere aggiunto delegato ai contratti, ho ricevuto e pubblicato il presente contratto mediante lettura a chiara ed intelligibile voce, in presenza delle parti le quali hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà. Si è omessa la lettura degli allegati per volontà espressa dalle parti le quali hanno dichiarato di avenrne presa cognizione.

La presente convenzione consta di fogli n. 2 di carta semplice, scritta da persona di mia fiducia, su facciate sei e contiene n. 4 allegati, qui indicati:

1° deliberazione della Deputazione provinciale di Milano in data 28 giugno 1923;

2° deliberazione del Consiglio provinciale di Milano in data 15 settembre 1923 di rettifica;

3° deliberazione del Consiglio comunale di Milano in data 9 ottobre 1923, n. 14;

4° deliberazione del Consiglio comunale di Milano in data 9 ottobre 1923, n. 15.

Il prefetto: SAVERIO NASALLI ROCCA fu Giuseppe.

Il sindaco di Milano: LUIGI MANGIAGALLI fu Angelo.

Il presidente della Deputazione prov. di Milano: SILENO FABBRI di Luigi.

I testimoni:

CARNEVALI TORQUATO fu Tito.
BROGI GINO fu Francesco.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti:
PUBLIO ZACCO.

POSTILLA.

Il contributo statale di L. 19,000,000 sarà corrisposto in trenta annualità, comprensive anche degli interessi, a partire dall'esercizio 1925-926, dell'importo di L. 1,308,966.21, secondo il piano di ammortamento del debito complessivo, da allegarsi alla convenzione come sua parte integrante.

Il prefetto: SAVERIO NASALLI ROCCA fu Giuseppe.

Il sindaco di Milano: LUIGI MANGIAGALLI fu Angelo.

Il presidente della Deputazione prov. di Milano: SILENO FABBRI di Luigi.

I testimoni:

CARNEVALI TORQUATO fu Tito.
BROGI GINO fu Francesco.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti:
PUBLIO ZACCO.

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE.

RAGIONERIA MUNICIPALE DI MILANO.

Tabella d'ammortamento dell'anticipazione di L. 19,000,000 al 4 7/8 % estinguibile in trenta annualità di L. 1,308,966.21.

Numero degli anni	ANNO	Riparto annualità da pagarsi al 1° luglio		Quota d'ammortamento
		interesse	capitale	
1	1925–1926	995,082.68	313,883.53	313,883.53
2	1926–1927	979,780.85	329,185.36	643,068.89
3	1927–1928	963,730.07	345,236.14	988,305.03
4	1928–1929	946,902.81	362,063.40	1,350,368.43
5	1929–1930	929,252.22	379,713.99	1,730,082.42
6	1930–1931	910,741.16	398,225.05	2,128,307.47
7	1931–1932	891,327.69	417,638.52	2,545,945.99
8	1932–1933	870,967.81	437,998.40	2,983,944.39
9	1933–1934	849,615.38	459,350.83	3,443,295.22
10	1934–1935	827,222.03	481,744.18	3,925,039.40
11	1935–1936	803,737.01	505,229.20	4,430,268.60
12	1936–1937	779,107.08	529,859.13	4,960,127.73
13	1937–1938	753,276.45	555,689.76	5,515,817.49
14	1938–1939	726,186.57	582,779.64	6,098,597.13
15	1939–1940	697,776.07	611,190.14	6,709,787.27
16	1940–1941	667,980.55	640,985.66	7,350,772.93
17	1941–1942	636,732.50	672,233.71	8,023,006.64
18	1942–1943	603,961.10	705,005.11	8,728,011.75
19	1943–1944	569,592.10	739,374.11	9,467,385.86
20	1944–1945	533,547.62	775,418.59	10,242,804.45
21	1945–1946	495,745.96	813,220.25	11,056,024.70
22	1946–1947	456,101.47	852,864.74	11,908,889.44
23	1947–1948	414,524.32	894,441.89	12,803,331.33
24	1948–1949	370,920.27	938,045.94	13,741,377.27
25	1949–1950	325,190.53	983,775.68	14,725,152.95
26	1950–1951	277,231.47	1,031,734.74	15,756,887.69
27	1951–1952	226,934.40	1,082,031.81	16,838,919.50
28	1952–1953	174,185.35	1,134,780.86	17,973,700.36
29	1953–1954	118,864.78	1,190,101.43	19,163,801.79
30	1954–1955	60,815.65	1,248,150.56	20,411,952.35

Interessi dal 1° gennaio 1924 al 30 giugno 1925 L. 1,411,952.35

Importo netto dell'anticipazione . . . . L. 19,000,000.00

Milano, 28 giugno 1923.

Il ragioniere capo: MARIANI.

Visto: *Il sindaco*: MANGIAGALLI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
GENTILE.

REGIO DECRETO 27 febbraio 1924, n. 339.

Dichiarazione di fuori corso dei francobolli calcografici da centesimi 15 del tipo Michetti sovrastampati « Cent. 20 ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1785 del 9 dicembre 1915 che autorizza la sovrastampa della leggenda « cent. 20 » sui francobolli calcografici da 15 centesimi del 1911;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 90 del 4 gennaio 1917, che autorizza l'emissione di un nuovo francobollo da centesimi 20 per la francatura delle corrispondenze impostate nell'interno del Regno, negli uffici postali italiani all'estero, e in quelli delle isole dell'Egeo, e lascia in corso fino a disposizione contraria quelli del tipo precedente;

Ritenuto che, sia per effetto della emissione del tipo definitivo da centesimi 20, sia per effetto della esiguità delle rimanenze, è da tempo cessata la vendita del tipo provvisorio da centesimi 15 sovrastampato 20;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato, per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I francobolli calcografici da centesimi 15 del tipo Michetti sovrastampati centesimi 20 debbono considerarsi fuori corso, e quindi non più validi per la francatura delle corrispondenze, nè per l'ammissione al cambio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 120. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1924, n. 354.

Modificazioni ed aggiunte alle norme vigenti circa i supplementi di congrua al clero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 4 giugno 1899, n. 191, ed il regolamento 25 agosto 1899, n. 350;

Veduta la legge 30 dicembre 1900, n. 454;

Veduti i decreti-legge 17 marzo 1918, n. 396; 9 maggio 1918, n. 655; 24 aprile 1919, n. 617; 6 luglio 1919, n. 1156; 11 settembre 1919, n. 1764; 19 settembre 1921, n. 1283; 2 febbraio 1922, n. 164; 15 novembre 1922, n. 1521, e 9 luglio 1923, nn. 1635 e 1636;

Veduti i decreti Reali 2 ottobre 1921, n. 1409, e 2 luglio 1922, n. 910;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' in facoltà dell'Amministrazione del fondo per il culto di liquidare l'assegno spettante agli economi spirituali a termini dell'art. 2 del R. decreto 2 luglio 1922, n. 910, anche senz'attendere la domanda dell'interessato, quando sia in possesso degli elementi all'uopo necessari.

Art. 2.

Gli articoli 4 e 5 del R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409, sono applicabili per la liquidazione di tutti gli assegni che possano comunque spettare alle parrocchie in dipendenza di qualsiasi legge e regolamento relativi a concessione di supplemento di congrua o di altri assegni a favore del clero.

Art. 3.

L'accertamento tecnico dei beni immobili, consentito dall'art. 7 del R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409, può sempre essere disposto dall'Amministrazione del fondo per il culto, quando, a suo giudizio insindacabile, lo ritenga opportuno.

I risultati dell'accertamento possono essere presi a base delle liquidazioni da eseguirsi in applicazione di qualsiasi legge e regolamento relativi a concessione di supplemento di congrua o di altri assegni al clero, non ostante l'esistenza di contratto di affitto, di denunzia o di liquidazioni agli effetti della tassa di manomorta o di qualsiasi altro titolo.

Art. 4.

Il comma 2° dell'art. 7 del regolamento approvato con Regio decreto 25 agosto 1899, n. 350, è abrogato.

All'art. 8 del R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409, è aggiunto che per le parrocchie aventi una popolazione superiore a 6000 abitanti i prodotti casuali sono computati in ragione di L. 400 sino a 7000 abitanti, 500 sino a 8000 e così via di 100 lire in più per ogni ulteriore migliaio di abitanti, con che però non si superi la somma di L. 900.

L'articolo stesso è applicabile per tutte le liquidazioni di supplemento di congrua e di altri assegni in dipendenza di qualsiasi legge o regolamento.

Art. 5.

In applicazione del disposto degli articoli 11 e 12 del regolamento 25 agosto 1899, n. 350, la spesa dei coadiutori viene ammessa in deduzione, agli effetti del supplemento di congrua parrocchiale dovuto in applicazione di qualsiasi legge o regolamento, quando però si tratti di coadiutori fissi e continuativi, realmente retribuiti dal parroco, e concorrano tutte le altre circostanze e condizioni in detti articoli indicate, da comprovarsi nei modi prescritti dagli articoli medesimi.

La misura della spesa da dedursi è determinata con giudizio insindacabile dall'Amministrazone del fondo per il culto, tenuto conto del numero della popolazione e dell'estensione del territorio della parrocchia.

Art. 6.

Agli effetti dell'art. 14 del regolamento 25 agosto 1899, numero 350, e nel caso di concessione del supplemento di congrua in applicazione di qualsiasi legge o regolamento, sarà ammessa, quale onere deducibile, la spesa del fitto per la

casa soltanto quando il beneficiario non abbia una casa sua propria o la casa canonica non possa essere resa abitabile con i necessari restauri.

La spesa dell'abitazione dev'essere provata con la esibizione del contratto di locazione scritto, o, in sua mancanza, della denunzia del contratto verbale, registrato però l'uno e l'altra nel termine stabilito dalla legge sul registro, essendo ammissibili le quietanze del proprietario dell'alloggio nel solo caso, in cui la corrisposta di affitto non ecceda il limite di esenzione dalla tassa di registro.

L'abitazione deve intendersi limitata allo stretto bisogno della persona del parroco, e la deduzione della spesa può avere luogo soltanto nel limite della somma che l'Amministrazione ritenga, con criterio insindacabile, congrua e proporzionata alla media dei prezzi locali, nonchè al reddito netto, non computato il supplemento di congrua del beneficio.

Art. 7.

Allorquando sia provato che le spese per la ufficiatura e la manutenzione della cattedrale sono in realtà e legittimamente a carico del capitolo cattedrale o palatino in tutto od in parte, può essere ammessa in deduzione delle attività del capitolo una somma che l'Amministrazione stabilirà a titolo di compenso o concorso alle spese anzidette, con riguardo alla importanza della sede e della chiesa, nonchè in relazione alla entità dell'onere e del reddito patrimoniale del capitolo stesso, in conformità di quanto dispone l'art. 26 del R. decreto 2 luglio 1922, n. 910, per la liquidazione del supplemento di congrua ai vescovi.

Per l'ammissione della spesa dovrà essere presentato il certificato prescritto dall'art. 20, lettera *C*, del citato Regio decreto 2 luglio 1922, n. 910, contenente le notizie di che ai numeri 1 e 2 dell'articolo stesso.

Art. 8.

Sono ammessi fra le passività del beneficio, gli oneri religiosi ed i pesi di culto, legati pii e simili che gravino su determinate rendite patrimoniali facenti parte dell'asse del beneficio, goduto dal parroco o da altro beneficiato avente diritto al supplemento di congrua, in applicazione di qualunque legge o regolamento.

E' indispensabile però che essi risultino da titoli costitutivi e, se del caso, anche da quelli susseguenti che facciano fede del passaggio degli oneri all'ente di cui trattasi.

Può dispensarsi dalla produzione dei titoli solamente quando l'onere sia stato già riconosciuto od ammesso come sussistente agli effetti della tassa di manomorta o di passaggio di usufrutto.

Non sono deducibili i pesi se i relativi cespiti, sui quali specificatamente gravino, non figurano fra le attività del beneficio; e, ove rimontino ad oltre un cinquantennio, se inoltre non si provi con un attestato dell'ordinario diocesano che non è intervenuto provvedimento ecclesiastico di dispensa. In ogni caso, non saranno computati oltre l'importo netto della rendita del cespite su cui gravano.

Art. 9.

La imposta sui redditi agrari può essere ammessa, allorchè sia effettivamente pagata, subordinatamente però alla revisione della rendita computata nello attivo della liquidazione del supplemento di congrua per i beni ai quali si riferisce la imposta suddetta.

All'infuori delle imposte sui terreni e fabbricati e delle spese di riparazione nella misura stabilita dall'art. 9 del R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409, non sono deducibili altre spese per i beni immobili redditizi o in uso personale dell'investito.

Art. 10.

In niun caso, e per nessun motivo, l'ammontare dello assegno da liquidarsi e corrispondersi a favore degli aventi diritto a supplemento, in applicazione di qualsiasi legge o regolamento, può eccedere la somma rispettivamente stabilita come limite della congrua medesima, malgrado la esistenza di oneri e pesi.

Restano fermi nel loro ammontare in confronto soltanto degli attuali investiti, gli assegni concessi per effetto di liquidazioni già divenute definitive e invariabili.

Art. 11.

Per facilitare l'applicazione delle disposizioni emanate con la legge 4 giugno 1899, n. 191, e relativo regolamento approvato con R. decreto 25 agosto 1899, n. 350, con i decreti Luogotenenziali 17 marzo 1918, n. 396, e 6 luglio 1919, n. 1156, con il R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409, e con qualsiasi altra disposizione susseguente, l'Amministrazione del fondo per il culto ha facoltà di estendere ai parroci la facoltà contenuta nell'art. 32 del R. decreto 2 luglio 1922, n. 910 riguardante la concessione di un acconto del supplemento di congrua ai vicari curati, ai canonici e ai vescovi.

Art. 12.

La concessione dell'acconto potrà avvenire per tutti i parroci, vicari curati, canonici e vescovi, che già abbiano presentate le domande per supplemento di congrua, e sulle quali non sia stato ancora possibile provvedere, o che presenteranno documentata domanda entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto.

La misura dell'acconto verrà determinata con liquidazione provvisoria, salvo ad effettuare la liquidazione definitiva, la quale soltanto dovrà essere notificata agli interessati.

Art. 13.

La liquidazione provvisoria sarà eseguita con insindacabile criterio, tenendo conto delle risultanze dei documenti presentati dagli interessati, degli accertamenti già fatti, nonchè di quegli altri elementi in possesso dell'Amministrazione e che dalla medesima siano ritenuti corrispondenti allo scopo.

Il reddito dei proventi di stola bianca e nera potrà provvisoriamente calcolarsi in relazione al numero degli abitanti, secondo la gradazione stabilita dall'art. 4 del presente decreto.

Art. 14.

Avvenuta l'approvazione della liquidazione definitiva, che sarà eseguita secondo lo stato di fatto e di diritto esistente nel 1° luglio 1920 in confronto degli investiti già civilmente riconosciuti a quel giorno o pure nell'epoca del civile riconoscimento del rispettivo titolare del beneficio verrà soddisfatto all'interessato quanto di meno abbia riscosso con l'acconto concessogli, mente se risulterà avere egli percepito una somma maggiore di quella dovutagli, l'Amministrazione dovrà ritenerne l'intero importo nei primi pagamenti dell'assegno, anche se questo sia dovuto per altro beneficio del quale il sacerdote sia diventato in seguito titolare salvo sempre ogni altra azione come per legge.

Art. 15.

I canonici dei capitoli cattedrali e palatini, che siano in pari tempo parroci, sono assimilabili ai canonici investiti di dignità o ufficio e perciò hanno diritto al supplemento di congrua fino a lire 3000.

In caso di opzione, a termini dell'art. 17 del R. decreto 2 luglio 1922, n. 910, per l'assegno parrocchiale, avranno diritto alla differenza di lire 500 in più in guisa da raggiungere la congrua di lire 3000. Ma l'assegno per le spese di culto, qualora spetti, dev'essere corrisposto in ragione del 15 % limitatamente alla congrua parrocchiale di lire 2500.

Qualora uno dei benefici sia provvisto di una rendita netta di L. 4000, nessun supplemento di congrua è dovuto per l'altro.

Se la cura abituale delle anime risiede nel capitolo ed è esercitata in atto dai canonici cumulativamente o a turno, o per mezzo di vicari spirituali, l'assegno supplementare di congrua è concesso al capitolo insieme al 15 % per spese di culto, se dovuto, ma soltanto fino al limite di L. 2500, tenuto conto della quota curata, ove esista separata e distinta, e degli altri assegni o redditi destinati alla cura delle anime.

Nessun assegno supplementare di congrua è dovuto ai vicari spirituali.

Art. 16.

Non è ammessa azione giudiziaria per la liquidazione di supplementi di congrua e di altri assegni spettanti al clero in dipendenza di qualsiasi legge o regolamento, se non dopo esaurito, con il provvedimento definitivo compresa la decisione su l'eventuale reclamo al Consiglio di amministrazione, il relativo procedimento amministrativo.

Qualora tale procedimento non sia espletato entro un anno dalla data di presentazione della domanda o del reclamo l'interessato può chiedere all'autorità giudiziaria di stabilire un congruo termine, decorso il quale, può convenire l'Amministrazione in giudizio per la liquidazione dell'assegno.

L'anno di cui nel comma precedente comincerà a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto pei procedimenti amministrativi di liquidazione in corso alla data stessa.

Art. 17.

La sostituzione del Fondo per il culto ai Comuni, disposta dal terzo comma dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727 deve intendersi limitata alla sola parte degli assegni che i Comuni corrispondono ai vescovi ed ai parroci a titolo di congrua esclusa ogni altra causa, e fino a raggiungere la somma rispettivamente di L. 6000 e 800, qualora le altre rendite beneficiarie più non raggiungano tali somme.

Art. 18.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 138. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 gennaio 1924, n. 298.

Nuovo statuto della Società degli agricoltori siciliani, con giardino di acclimazione.

N. 298. R. decreto 27 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto che porta, tra l'altro, il mutamento della denominazione della società di acclimazione e agricoltura in Sicilia in « Società degli agricoltori siciliani, con giardino di acclimazione ».

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1924.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1924, n. 306.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile della frazione Vallo del comune di Caluso.

N. 306. R. decreto 17 febbraio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'asilo infantile della frazione Vallo del comune di Caluso viene eretto in Ente morale ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1924.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 17 febbraio 1924.

Nomina della Commissione straordinaria per la provincia della Spezia.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 17 febbraio 1924, sul decreto che nomina la Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione della provincia della Spezia.

MAESTÀ,

Dal 22 dicembre p. p., in esecuzione del R. decreto 2 settembre 1923, n. 1913, è stata costituita la provincia della Spezia.

Affinchè potesse iniziarsi l'attività del nuovo Ente, con decreto Ministeriale del 28 novembre u. s., venne nominato un Commissario per predisporre il trapasso e l'avviamento dei servizi di pertinenza della Amministrazione provinciale e per il regolamento dei rapporti fra questa e quella di Genova; ora, però, dopo tali adempimenti preparatori, occorre costituire gli organi amministrativi della nuova Provincia e, poichè non appare conveniente convocare i comizi per l'elezione della normale rappresentanza prima che sia dato assetto agli uffici ed avviata la gestione dell'Ente, si rende indispensabile affidare la provvisoria gestione di questo ad una Commissione straordinaria analoga a quella prevista dall'art. 324 della legge.

In tal senso provvede appunto, giusta le facoltà riservate dall'art. 2 del citato R. decreto 2 settembre 1923, n. 1913, lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà col quale, attesa la complessità dei problemi da risolvere, vengono altresì conferiti alla Commissione predetta anche i poteri del Consiglio provinciale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Veduti i Regi decreti 2 settembre 1923, n. 1913, e 24 settembre 1923, n. 2074;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A far parte della Commissione straordinaria che viene incaricata della provvisoria amministrazione della provincia della Spezia fino alla costituzione della rappresentanza elettiva ai termini di legge, sono chiamati, oltre il Viceprefetto, presidente, i signori:

1. Avv. cav. Luigi Sogari;
2. Ing. Elvidio Zancani;
3. Cav. avv. Alberto Dentoni;
4. Avv. Arrigo Rebadengo.

Art. 3.

Alla predetta Commissione sono conferiti i poteri del Consiglio provinciale, a sensi del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 31 gennaio 1924.
Scioglimento del Consiglio provinciale di Trapani.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 31 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Trapani.

MAESTÀ,

Per il profondo mutamento verificatosi nella compagine dei partiti locali in seguito all'affermarsi delle correnti politiche nazionali, si è, da qualche tempo, manifestato un vivo malcontento contro il Consiglio provinciale di Trapani, i cui componenti non rispecchiano più l'orientamento attuale del corpo elettorale.

Poichè tale malcontento ha assunto ora forma così acuta e preoccupante da legittimare il timore di violente manifestazioni, con conseguente e grave turbamento della pubblica tranquillità, appare indispesabile procedere per motivi di ordine pubblico, allo scioglimento del Consiglio provinciale ed alla conseguente nomina della Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione della Provincia.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074 e 2008;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Trapani, è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incaricata, ai termini di legge, dell'amministrazione provvisoria di detta Provincia fino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale, sono chiamati, oltre al Viceprefetto, presidente, i signori:

1. Drago avv. Carlo;
2. Basile prof. Gaetano;
3. Cucchiara dott. Vito;
4. Faraci Gaetano;
5. Bonsignore dott. Domenico.

Art. 3.

Alla predetta Commissione sono conferiti i poteri del Consiglio provinciale, a norma del citato decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 15 novembre 1923.
Classificazione fra le provinciali di Napoli della strada comunale denominata « Lava » che va dalla provinciale « Due Torri », alla provinciale « Vesuvio » attraversando i territori dei due comuni di Torre del Greco e di Boscotrecase.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 19 aprile 1915, con cui il Consiglio provinciale di Napoli determinò di inscrivere fra le provinciali la strada comunale denominata « Lava », della lunghezza di circa m. 2550 che, partendo dalla provinciale « Due Torri » attraversando la borgata « Lava » in comune di Torre del Greco, raggiunge la frazione « Tre Case » del comune di Boscotrecase ove incontra l'altra provinciale « Vesuvio »;

Ritenuto che, procedutosi alla pubblicazione della suddetta deliberazione in tutti i Comuni della Provincia, non furono prodotti reclami, come risulta dal certificato 3 ottobre 1922 del segretario capo dell'Amministrazione provinciale di Napoli;

Considerato che la strada di cui trattasi fa capo alle due stazioni ferroviarie di Torre del Greco, l'una delle Ferrovie dello Stato, l'altra della Ferrovia Circonvesuviana, ed ha grande importanza per le relazioni industriali, commerciali ed agricole della provincia di Napoli, assicurando il più facile e rapido inoltro dei prodotti di una vasta e ubertosa regione e permettendo lo sfruttamento di ricche cave di lava basaltica;

Che la strada possiede pertanto i requisiti voluti dalla legge organica sui lavori pubblici per la dichiarazione di provincialità;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della citata legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' inscritta nell'elenco delle strade provinciali di Napoli la strada comunale denominata « Lava » che va dalla provinciale « Due Torri» alla provinciale « Vesuvio » attraversando i territori dei due comuni di Torre del Greco e di Boscotrecase.

Il predetto, Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

ERRATA-CORRIGE.

La intestazione del R. decreto 15 marzo 1924, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66, del 18 marzo 1924, deve essere così modificata:

« Stampigliatura speciale delle lettere di pegno ed obbligazioni « comunali emesse dalla Banca centrale delle Casse di risparmio « tedesche e dal Credito fondiario di Austria ».

DECRETO MINISTERIALE 8 dicembre 1923.

Nomina dell'Intendente generale degli Uffici delle Tre Venezie addetti ai servizi di liquidazione e riparazione dei danni di guerra.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

E IL

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 25 febbraio 1923, n. 391, col quale, sopprimendosi il Ministero delle terre liberate, venivano trasferiti al Ministero delle finanze le funzioni e i poteri al primo spettanti per il risarcimento dei danni di guerra ai privati:

Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 106, col quale le attribuzioni del Ministero per le terre liberate per il risarcimento dei danni degli Enti pubblici locali erano state trasferite al Ministero dei lavori pubblici;

Visto il precedente decreto 7 settembre 1923, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre;

Ritenuta la opportunità di precisare il compito e le facoltà attribuite all'avv. Pietro Pisenti per il servizio dei danni di guerra;

Di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Pietro Pisenti è nominato Intendente generale degli uffici delle Tre Venezie addetti ai servizi di liquidazione e riparazione dei danni di guerra subiti dai privati cittadini e dagli Enti pubblici locali ed ha il compito di promuoverne con tutti i mezzi la semplificazione e l'acceleramento.

L'Intendente generale a tale intento ha facoltà:

a) di ispezionare tutti gli uffici direttamente o a mezzo degli ispettori ordinari;

b) di dare istruzioni per la disciplina del lavoro, pel funzionamento degli uffici, per l'impiego del personale in relazione alle esigenze del servizio;

c) di fare indagini sull'operato degli uffici per il rilievo di eventuali deficienze e responsabilità;

d) di predisporre le eventuali modifiche dei vigenti ordinamenti amministrativi e contabili della competenza degli uffici liquidatori, la assegnazione o spostamento dei funzionari di ruolo, la nomina degli impiegati avventizi, la diversa sistemazione dei servizi ed eventuale loro riduzione.

Art. 3.

Per l'espletamento del suo incarico l'Intendente potrà assumere due funzionari di ruolo e due di ordine che verranno messi a sua disposizione dal Ministero delle finanze e dei lavori pubblici.

Art. 4.

L'Intendente generale, per quanto concerne l'esercizio delle sue facoltà, è responsabile rispettivamente verso il Ministero delle finanze e quello dei lavori pubblici, ai quali rimane sempre riservato di emanare le norme per la interpretazione ed applicazione delle leggi nella sfera di loro competenza, di adottare le provvidenze di carattere generale legislativo e regolamentare, di risolvere le questioni di massima, di approvare ogni disposizione che interessi il bilancio o abbia comunque attinenza con la pubblica spesa, di esercitare i poteri loro attribuiti da espresse disposizioni di legge, di decidere in ordine a quanto è oggetto della lettera *d*) del precedente articolo.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 dicembre 1923.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Il Ministro per i lavori pubblici:
CARNAZZA.

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1924.

Istituzione di un ufficio secondario postale e telegrafico a Rieti (Roma).

IL MINISTRO PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visto il R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133;

Visto il R. decreto del 16 ottobre 1923, n. 2428;

Riconosciuta l'opportunità di istituire a Rieti un ufficio secondario postale telegrafico in sostituzione di quella ricevitoria postale-telegrafica;

Decreta:

1° E' istituito a Rieti (Roma), un ufficio secondario postale telegrafico in sostituzione della ricevitoria postale-telegrafica ivi esistente.

Col decreto di concessione, previsto dall'art. 6 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1133, sarà stabilita la decorrenza del provvedimento;

2° All'ufficio secondario postale-telegrafico di Rieti è assegnata la retribuzione complessiva annua di L. 36,230, e la persona alla quale verrà concessa la titolarità di detto ufficio dovrà prestare la cauzione di L. 36,200.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma addì 31 gennaio 1924.

p. *Il Ministro*: CARADONNA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 7, dall'11 al 17 febbraio 1924.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Bari	Barletta	—	1	—	1
Benevento	Benevento	—	1	—	1
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	2	—	2
Id.	Chiari	—	1	—	1
Como	Lecco	—	1	—	1
Cuneo	Alba	—	1	—	1
Firenze	S. Miniato	—	1	—	1
Lecce	Gallipoli	—	1	—	1
Napoli	Castellammare	—	1	—	1
Piacenza	Piacenza	—	1	—	1
Potenza	Matera	—	1	—	1
Roma	Velletri	—	1	—	1
Salerno	Salerno	—	1	—	1
Torino	Ivrea	—	1	—	2
Id.	Torino	—	1	—	1
Venezia	Venezia	—	1	—	1
Verona	Verona	—	1	—	1
		—	19	—	20
Carbonchio sintomatico.					
Taranto	Taranto	—	1	—	1
Afta epizootica.					
Alessandria	Alessandria	7	1	14	5
Id.	Acqui	3	2	3	2
Id.	Asti	8	4	16	9
Id.	Casale	11	5	19	9
Id.	Novi	3	—	4	—
Id.	Tortona	—	1		3
Ancona	Ancona	3	1	9	1
Belluno	Belluno	4	1	5	2
Id.	Feltre	5	—	7	3
Id.	Pieve di Cadore	2	—	3	—
Bergamo	Bergamo	27	5	61	12
Id.	Clusone	7	—	14	
Id.	Treviglio	15	5	65	19
Brescia	Brescia	22	3	118	16
Id.	Breno	1	2	6	8
Id.	Chiari	15	1	70	12
Id.	Salò	2	1	8	1
Id.	Verolanuova	13	1	60	7
Como	Como	31	3	88	17
Id.	Lecco	30	2	80	25
Id.	Varese	26	4	45	14
Cremona	Casalmaggiore	—	1	—	1
Id.	Crema	—	2	—	2
Id.	Cremona	—	7	—	9
Segue Afta epizootica.					
Cuneo	Alba	2	1	1	4
Id.	Mondovì	—	3	—	4
Ferrara	Cento	1	—	3	1
Id.	Ferrara	10	—	26	3
Firenze	Firenze	2	3	3	3
Id.	Pistoia	1	—	1	1
Id.	S. Miniato	3	1	6	2
Forlì	Cesena	2	—	6	—
Id.	Forlì	1	2	7	3
Genova	Genova	1	—	2	1
Id.	Savona	1	—	4	—
Livorno	Livorno	1	—	4	—
Lucca	Castelnuovo Garf.	1	—	1	—
Id.	Lucca	7	—	13	5
Macerata	Macerata	1	—	1	—
Mantova	Mantova	13	—	26	—
Milano	Abbiategrasso	—	1	—	3
Id.	Gallarate	2	3	2	4
Id.	Lodi	—	1	—	3
Id.	Milano	5	6	5	8
Modena	Mirandola	5	1	17	3
Id.	Modena	10	2	25	9
Id.	Pavullo	1	1	1	1
Napoli	Castellammare	1	1	1	1
Id.	Napoli	1	—	2	—
Novara	Biella	6	—	14	2
Id.	Novara	18	8	46	31
Id.	Pallanza	2	—	2	—
Id.	Vercelli	1	7	1	13
Padova	Padova	18	6	35	15
Palermo	Palermo	1	—	1	—
Parma	Borgo S. Donnino	2	3	3	7
Id.	Parma	1	4	3	8
Pavia	Mortara	7	3	13	17
Id.	Pavia	8	12	16	30
Id.	Voghera	6	9	7	10
Perugia	Perugia	2	—	3	—
Id.	Spoleto	1	—	1	—
Id.	Terni	1	—	1	—
Pesaro Urbino	Pesaro	2	—	2	—
Id.	Urbino	2	—	2	—
Piacenza	Piacenza	21	3	38	29
Pisa	Pisa	9	1	27	14
Id.	Volterra	1	1	2	1
Pola	Pola	—	1	—	1
Ravenna	Faenza	2	—	2	—
Id.	Lugo	3	—	4	—
Id.	Ravenna	1	1	4	1
Reggio Emilia	Guastalla	1	2	1	2
Id.	Reggio Emilia	7	4	31	23
Roma	Civitavecchia	—	1	—	1
Id.	Frosinone	1	—	1	—
Id.	Roma	1	—	8	—
Id.	Viterbo	1	—	1	—
Rovigo	Adria	3	—	4	—
Id.	Rovigo	9	—	9	—
Salerno	Salerno	2	—	2	—
Siena	Montepulciano	2	—	5	—
Id.	Siena	7	—	15	1
Sondrio	Sondrio	2	3	2	4
Spezia	Spezia	1	—	1	—
Torino	Ivrea	4	2	9	3
Id.	Susa	4	—	4	—
Id.	Torino	17	5	29	8
Trapani	Trapani	—	1	—	3
Trento	Borgo	1	—	1	—
Id.	Cavalese	—	1	—	1
Id.	Cles	6	1	7	3

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica*.					
Trento	Riva	2	1	3	1
Id.	Rovereto	2	3	2	5
Id.	Trento	2	1	4	1
Udine	Cividale	2	—	2	—
Id.	Gorizia	—	1	—	5
Id.	Pordenone	6	2	13	9
Id.	Tolmezzo	3	1	5	3
Id.	Udine	15	8	25	25
Venezia	Venezia	12	7	26	32
Verona	Verona	19	—	59	—
Vicenza	Vicenza	15	7	38	20
		569	188	1396	564
Malattie infettive dei suini.					
Aquila	Sulmona	—	1	—	1
Arezzo	Arezzo	1	—	1	1
Ascoli Piceno	Ascoli	1	—	2	—
Id.	Fermo	1	2	1	3
Firenze	Firenze	1	—	1	—
Forlì	Cesena	—	1	—	1
Id.	Forlì	1	—	2	1
Macerata	Camerino	1	—	2	1
Padova	Padova	—	1	—	1
Pavia	Mortara	1	—	1	—
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
Pola	Parenzo	—	2	—	3
Id.	Pola	1	—	1	—
Potenza	Matera	2	—	3	—
Id.	Potenza	1	1	1	1
Ravenna	Faenza	1	—	1	—
Id.	Lugo	1	—	1	—
Reggio Emilia	Guastalla	1	—	2	1
Id.	Reggio Emilia	2	1	2	1
Roma	Roma	1	—	3	2
Trieste	Trieste	1	—	1	—
		19	9	27	17
Morva					
Napoli	Napoli	1	—	2	—
Novara	Domodossola	—	1	—	1
Pisa	Volterra	—	1	—	1
Roma	Roma	—	1	—	1
Spezia	Spezia	—	1	—	1
		1	4	2	4
Farcino criptococcico.					
Aquila	Sulmona	1	—	1	—
Avellino	Avellino	7	2	15	4
Bari	Altamura	1	—	1	—
Id.	Bari	4	1	4	1
Id.	Barletta	1	—	1	—
Benevento	Cerreto	3	—	8	—
Caltanissetta	Caltanissetta	2	—	4	—
Id.	Terranova	1	—	4	1
Catania	Nicosia	1	—	1	—
Napoli	Casoria	4	—	12	—
Id.	Castellammare	2	—	6	3

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Segue *Farcino cripicoccico*					
Napoli	Napoli	4	—	9	—
Palermo	Palermo	—	1	—	1
Roma	Roma	—	1	—	3
Salerno	Salerno	3	1	5	1
Trapani	Alcamo	1	—	1	—
Id.	Masara	3	—	4	—
		33	6	76	14
Rabbia.					
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Ascoli Piceno	Ascoli	—	1	—	1
Bari	Bari	1	2	1	2
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
Id.	Treviglio	—	1	—	2
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Campobasso	Larino	—	1	—	1
Como	Como	—	2	—	2
Id.	Varese	—	1	—	1
Ferrara	Ferrara	—	2	—	2
Firenze	Firenze	—	4	—	5
Forlì	Rocca S. Casciano	—	1	—	1
Macerata	Camerino	3	—	25	—
Id.	Macerata	2	—	8	—
Modena	Mirandola	—	1	—	2
Id.	Modena	—	1	—	1
Palermo	Palermo	—	2	—	2
Parma	Parma	—	1	—	1
Pesaro Urbino	Urbino	—	1	—	1
Piacenza	Piacenza	—	1	—	1
Ravenna	Faenza	1	—	1	—
Id.	Ravenna	—	1	—	2
Roma	Velletri	—	1	—	1
Siena	Siena	—	1	—	1
Teramo	Penne	—	2	—	2
Id.	Teramo	—	1	—	1
Torino	Susa	—	1	—	1
Trapani	Alcamo	—	1	—	1
Id.	Trapani	1	1	3	9
Verona	Verona	2	—	2	—
		10	34	40	48
Rogna					
Aquila	Avezzano	2	—	10	—
Id.	Sulmona	7	—	15	—
Avellino	Avellino	2	—	4	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Catania	Nicosia	1	—	1	—
Palermo	Cefalù	—	1	—	1
Pola	Pola	—	1	—	1
Potenza	Matera	1	—	4	2
Id.	Melfi	3	—	3	—
Roma	Frosinone	1	—	1	—
Id.	Rieti	1	—	1	—
Id.	Roma	4	—	5	1
Id.	Velletri	—	1	—	1
Id.	Viterbo	—	2	—	2
Salerno	Campagna	1	1	1	4
Taranto	Taranto	—	1	—	1
Trento	Tione	1	—	29	—
		25	7	75	13

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Agalassia contagiosa delle pecore e capre.					
Caltanissetta	Piazza Armerina	1	—	2	—
Catania	Caltagirone	1	—	2	—
Roma	Roma	4	1	12	1
Id.	Velletri	1	—	1	—
Id.	Viterbo	5	1	5	1
Siracusa	Siracusa	1	—	3	—
Taranto	Taranto	1	—	3	—
		14	2	28	2
Vaiuolo ovino.					
Aquila	Aquila	2	—	2	—
Id.	Avezzano	1	—	1	—
Bari	Altamura	3	—	11	—
Id.	Barletta	2	—	4	1
Campobasso	Larino	1	—	2	—
Grosseto	Grosseto	1	—	1	—
Potenza	Matera	2	—	2	—
Roma	Rieti	2	—	2	—
Id.	Roma	1	—	5	4
Id.	Velletri	2	—	2	—
Taranto	Taranto	2	—	4	1
		19	—	34	6
Colera dei polli.					
Ascoli Piceno	Ascoli	1	—	10	—
Modena	Modena	1	—	1	1
Ravenna	Faenza	1	—	1	—
		3	—	12	1
Aborto epizootico.					
Modena	Mirandola	—	1	—	1
Tubercolosi bovina.					
Ascoli Piceno	Fermo	1	—	1	—
Caserta	Caserta	—	1	—	1
		1	1	1	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	16	19	20
Carbonchio sintomatico	1	1	1
Afta epizootica	44	757	1960
Malattie infettive dei suini	15	28	44
Morva	5	5	6
Farcino criptococcico	10	44	80
Rabbia	23	44	88
Rogna	11	32	88
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	5	16	30
Vaiuolo ovino	7	19	40
Colera dei polli	3	3	12
Aborto epizootico	1	1	1
Tubercolosi bovina	2	2	2

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Ordinanza di sanità marittima n. 2.

Difesa del Regno contro la importazione della febbre gialla.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

Veduta le Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912, alla quale è stata data piena ed intera esecuzione con il R. decreto 20 novembre 1920, n. 1716;

Ritenuta la necessità di dettare norme per la difesa del Regno contro la importazione della febbre gialla;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, modificato con il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Veduta l'ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1907, modificata con il decreto Ministeriale del 30 agosto 1911;

Decreta:

I. — *Classificazione delle navi provenienti da località infette di febbre gialla.*

Art. 1.

1° E' considerata come infetta la nave che presenti all'arrivo uno o più casi di febbre gialla, o che ne abbia avuto al momento della partenza, o durante la traversata.

2° E' considerata come sospetta la nave che proviene da un porto infetto di febbre gialla, ovvero da un porto che sia in strette relazioni di traffico con un territorio in cui la febbre gialla domini allo stato endemico; che non abbia avuto a bordo alcun caso della malattia al momento della partenza o durante la traversata e non ne presenti nemmeno all'arrivo, e nei cui riguardi si verifichi una delle due seguenti condizioni:

a) la durata del viaggio dall'ultimo porto infetto toccato è stata inferiore a sei giorni interi, ovvero:

b) pure essendo stata la durata del viaggio superiore a sei giorni interi, la nave stessa non abbia ottemperato alle prescrizioni di cui al seguente comma 3°, alle lettere *a*) e *b*).

3° E' considerata come indenne la nave che proviene da un porto infetto di febbre gialla, ovvero da un porto che sia in strette relazioni di traffico con un territorio in cui la febbre gialla domini allo stato endemico; che non abbia avuto a bordo alcun caso della malattia al momento della partenza o durante il viaggio, e non ne presenti nemmeno all'arrivo e il cui viaggio dall'ultimo porto infetto toccato abbia avuto una durata superiore ai sei giorni interi, purchè risulti provato all'autorità sanitaria marittima il concorso delle due circostanze seguenti:

a) che la nave durante la sua permanenza nei porti di cui sopra si è tenuta ad una distanza di almeno 200 metri dalla terra abitata e ad una distanza da chiatte, pontoni e simili sufficiente per impedire l'accesso alla « Stegomyia »;

b) che al momento della partenza è stata sottoposta alla distruzione della Stegomyia ».

II. — *Misure da applicarsi alle navi provenienti da località infette di febbre gialla.*

Art. 2.

Le navi infette di febbre gialla, dopo assunto il costituto di rigore, prima di venire ammesse a libera pratica, sono sottoposte alle misure seguenti:

1° visita medica di tutte le persone esistenti a bordo;

2° sbarco degli ammalati di febbre gialla, da effettuarsi di giorno, nel più breve tempo possibile, con le cautele atte ad impedire che essi possano essere punti da « Stegomyia » e loro ricovero nel locale di isolamento;

3° osservazione, ovvero vigilanza sanitaria, a termine dell'art. 11 dell'ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1907, modificata con il decreto Ministeriale del 30 agosto 1911, per la durata di giorni sei, contati a partire dal momento dello sbarco;

4° distruzione della « Stegomyia » a bordo, in tutte le parti della nave, da effettuarsi secondo le norme contenute nel successivo art. 6

E' in facoltà del Ministro per l'interno disporre che tutte o parte delle anzidette operazioni, anzichè nel porto di approdo, debbano farsi in una delle stazioni sanitarie del Regno.

Art. 3.

Le navi sospette di febbre gialla, dopo assunto il costituto di rigore e la dichiarazione giurata del medico di bordo o, in mancanza, del capitano, che durante la traversata non si è verificato, a bordo, alcun caso di febbre gialla o si è proceduto alla distruzione, nei limiti del possibile, della « Stegomyia » adulta o allo stato larvale, nelle parti della nave accessibili a tale insetto, sono sottoposte alle misure di cui ai numeri 1°, 2° e 4° del precedente art. 2.

Se la durata del viaggio, dall'ultimo porto infetto toccato, è stata superiore ai venti giorni interi, la nave, dopo assunto il costituto di rigore e la dichiarazione giurata di cui al comma precedente, è sottoposta alle misure indicate ai numeri 1° e 4° dello stesso articolo 2.

E' in facoltà del Ministro per l'interno disporre che tutte o parte delle anzidette operazioni, anzichè nel porto di approdo, debbano farsi in una delle stazioni sanitarie del Regno.

Art. 4.

Le navi indenni di febbre gialla, subito dopo assunto il costituto di rigore e la dichiarazione giurata di cui al precedente articolo 3, sono ammesse a libera pratica, previa visita medica nei confronti di tutte le persone esistenti a bordo.

E' in facoltà dell'autorità sanitaria marittima di sottoporre le navi indenni alla distruzione della « Stegomyia », nel caso che lo richiedano speciali circostanze, in rapporto, così con la natura del carico, sopra tutto quando esso sia costituito da legumi, frutta o zucchero, come con la constatazione eventuale, a bordo, della « Stegomyia » allo stato adulto o larvale.

Art. 5.

Le navi infette e quelle sospette di febbre gialla devono ancorare, per quanto possibile, ad una distanza di almeno 200 metri dalla terra abitata o ad una distanza da chiatte, pontoni e simili sufficiente per impedire l'accesso della « Stegomyia ».

Art. 6.

L'operazione di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, che ha per fine la distruzione della « Stegomyia », sia essa allo stato adulto, ovvero allo stato larvale, deve essere effettuata con particolare cura e sopratutto nelle parti della nave più specialmente suscettibili di offrire un ricovero agli insetti stessi, come sono le cambuse, le cucine, i locali delle macchine, i serbatoi d'acqua non sufficientemente protetti.

Sempre che sia possibile, per le condizioni del carico, l'operazione medesima deve essere effettuata prima dello scarico, altrimenti essa deve farsi non appena ultimato lo scarico e, in ogni modo, nel tempo massimo di ventiquattro ore.

Lo scarico delle merci, nei casi previsti nei precedenti articoli 2 e 3, deve effettuarsi di giorno e sotto la vigilanza della autorità sanitaria marittima. Il personale addettovi sarà sottoposto alla osservazione ovvero alla vigilanza sanitaria a termine dell'art. 11 dell'ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1907, modificata con il decreto Ministeriale del 30 agosto 1911, per la durata massima di sei giorni interi, computati a partire dal momento nel quale detto personale ha cessato di essere adibito allo scarico.

Sono applicabili alle operazioni dirette alla distruzione della « Stegomyia » le norme contenute nei commi 4° e 5° dell'art. 7 della citata ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1907, modificata con il decreto Ministeriale del 30 agosto 1911, nonchè quelle contenute nei commi 6°, 7° e 8° dello stesso art. 7, in quanto le navi possiedano, a bordo, mezzi propri per la esecuzione delle operazioni stesse, riconosciuti, per decisione del Ministro per l'interno o per speciali accordi internazionali, efficaci per la distruzione della « Stegomyia ».

Art. 7.

Sono estese alle navi provenienti da località infette di febbre gialla le disposizioni dell'ordinanza n. 10 del 1907, modificata con il decreto Ministeriale del 30 agosto 1911, contenute rispettivamente:

1° negli articoli 12, 13, 17, 20 e 22;

2° nell'art. 14, sostituendosi ai commi *b*) e *d*) i seguenti:

b) che tutte le visite alle persone sono state da lui eseguite, con esito favorevole, nelle ventiquattro ore precedenti all'arrivo;

d) che, nelle ventiquattro ore precedenti l'arrivo, è stata effettuata, con i mezzi di bordo, e con esito soddisfacente, la distruzione della « Stegomyia ».

3° nell'art. 15, sostituendosi al comma *d*) il seguente:

d) in detto porto la nave sia stata ancorata ad una distanza di almeno 200 metri dalla terra abitata e ad una distanza da chiatte, pontoni e simili sufficiente per impedire l'accesso alla « Stegomyia »;

4° nell'art. 16, sostituendosi al comma *a*) ed a quello terzultimo i seguenti:

a) la nave si mantenga in stretta contumacia; a tale intento, essa deve ancorarsi almeno alla distanza di 200 metri dalla terra abitata e ad una distanza da chiatte, pontoni e simili sufficiente per impedire l'accesso alla « Stegomyia »;

terzultimo comma: i passeggieri saranno sottoposti a visita medica e a osservazione o vigilanza sanitaria, come è prescritto nei precedenti articoli 2, 3 e 4, secondo che si tratti di nave infetta, sospetta o indenne.

Art. 8.

Le operazioni sanitarie previste nella presente ordinanza devono compiersi esclusivamente nei porti di Genova, Savona, Spezia, Livorno, Napoli, Brindisi, Venezia e Trieste, per il continente; nei porti di Palermo, Messina, Catania e Siracusa, per la Sicilia; nel porto di Cagliari, per la Sardegna.

Art. 9.

I prefetti delle Provincie marittime del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che andrà in vigore il giorno dopo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 15 marzo 1924.

Il Ministro: MUSSOLINI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitorie.

Il giorno 16 corrente in Comano, provincia di Massa Carrara e in Cavo provincia di Livorno, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche, rispettivamente di 1ª e 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 20 marzo 1924.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 68

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 20 marzo 1924.

	Media		Media
Parigi	116 19	Belgio	92 35
Londra	99 564	Olanda	8 68
Svizzera	400 57	Pesos oro	17 725
Spagna	301 —	Pesos carta	7 80
Berlino	—	New York	23 243
Vienna	0 0335	Oro	448 48
Praga	67 15		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 825
	3.50 % » (1902)	75 —
	3.00 % lordo	51 67
	5.00 % netto	95 72
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	80 90

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 29.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 91 — Data della ricevuta: 22 febbraio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza

di finanza di Macerata — Intestazione della ricevuta: Ferretti Vincenzo — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L. 669 — Consolidato 4.50 % con decorrenza 1° ottobre 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1608 — Data della ricevuta: 28 novembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: De Benedetti Camillo fu Ezechia — Titoli del debito pubblico al portatore: 2 — Ammontare della rendita: L. 60 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° luglio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5254 — Data della ricevuta: 9 maggio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuvta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: De Benedetti Camillo fu Ezechia — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita L. 1070 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1923.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 15 marzo 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 28.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 248 — Data della ricevuta: 4 dicembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione della ricevuta: Amoroso Rosina fu Francesco — Titoli del Debito pubblico al portatore: 3 — Ammontare della rendita: L. 150 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° luglio 1923.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 marzo 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

***Rettifiche** d'intestazione.* **2ª Pubblicazione** (Elenco n. 32).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso **nelle indicazioni** date dai **richiedenti** all'Amministrazione del Debito **pubblico, vennero** intestate e vincolate come alla colonna **4, mentrechè** dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna **5, essendo** quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei **titolari** delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	785386	427 —	Furno-Marchese *Primina* fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Rosa Onorina fu Agostino, ved. di Furno-Marchese Antonio, dom. a Vallemosso (Novara)	Furno-Marchese *Emma-Agostina* fu Antonio, minore, ecc., come contro.
»	750386	1260 —	D'Errico Lucia di Michele, moglie di *Balestrieri* Arturo, dom. a Napoli, vincolata	D'Errico Lucia di Michele moglie di *Balestreri* Arturo, ecc. come contro.
Cons. 5 %	283649	400 —	Vincolate di usufrutto vitalizio a favore di Pesola *Vincenza* o *Maria-Vincenza* fu *Giacomo*, ved. di Lozito Giacomo, dom. a Bari	Vincolate di usufrutto vitalizio a favore di Pesola *Maria-Vincenza* fu *Domenico*, ved., ecc., come contro.
»	280024	400 —		
»	281400	400 —		
»	280025	400 —		
»	300478	400 —		
»	281401	400 —		
»	89039	160 —	Carbone Carmela fu Paolo, *nubile*, dom. a Trani (Bari)	Carbone Carmela fu Paolo, *minore*, ecc.,
3.50 %	621907	59.50	Savonelli *Maria-Rosa* fu Salvatore, minore, sotto la patria potestà della madre Cavadini Angela fu Giuseppe, ved. di Savonelli Salvatore, dom. a Como	Savonelli *Rosa-Maria* fu Salvatore, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul **Debito pubblico**, approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 marzo 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della Provincia di Ferrara.

Versante Adriatico

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Fossa Marina	Valle Mezzano	Argenta	Tutto il suo corso. (Scolo meccanico canale artificiale).
2	La Valletta (canale)	Id.	Longastrino	Id. id.
3	Emissario Lorgana	Reno	Argenta	Tutto il suo corso nella provincia dal confine bolognese allo sbocco in Reno. (Canale raccoglitore della bonifica Renana).
4	Emissario Menata	Id.	Id.	Id. id.
5	Fiume Idice	Id.	Id.	Tutto il suo corso nella provincia cioè dal confine bolognese allo sbocco in Reno.
6	Scolo Galavronara	Valle Mèzzano	Portomaggiore	Tutto il suo corso. (Scolo meccanico canale artificiale).
7	Scolo Forcella	Id.	Id.	Id. id.
8	Valle del Mezzano	Adriatico	Ostellato, Portomaggiore, Argenta, Longastrino, Comacchio.	Tutta la sua estensione. (Valle da pesca navigabile).
9	Canale Caldirolo	Id.	Comacchio	Tutto il suo corso. (Canale artificiale navigabile).
10	Canale-Fossa di Porto	Valle Mezzano	Portomaggiore, Ferrara	Tutto il suo corso. (Scolo naturale, Canale artificiale).
11	Canale diversivo di Portomaggiore	Id.	Portomaggiore	Id. id.
12	Canale Pollotta	Adriatico	Comacchio	Tutto il suo corso. (Canale artificiale navigabile).
13	Canale Marozzo	Canale Pallotta	Comacchio, Lagosanto	Id. id.
14	Colletore Bonifica Ponti	Collettore Trebba	Id.	Tutto il suo corso. (Canale artificiale, scolo meccanico).
15	Collettore Bonifica Trebbia	Volano ramo di Marozzo	Id	Id. id.
16	Canale della Falce	Adriatico	Mesola	Tutto il suo corso. (Canale naturale navigabile).
17	Scolo Balanzetta	Canale della Falce	Id.	Tutto il suo corso. (Canale artificiale, scolo meccanico).
18	Canale Pescarina	Adriatico, Sacca di Goro	Id.	Id. id.
19	Canale Bentivoglio (1º tratto) dalla Torre dell'Abate al canale Malea.	Canale Malea	Id.	Id. id.
	Canale Bentivoglio (2º tratto) da canale Goro al Bella	Canale Bella	Ariano, Berra	Id. id.
20	Canale Andio	Canale Bentivoglio	Berra e Copparo	Id. id.
21	Canale Montecchio	Canale Andio	Copparo	Id. id.
22	Canale Seminiato	Canale Bentivoglio	Ariano, Iolanda di Savoia	Id. id.
23	Canale Malpiglio Nuovo	Canale Leone	Codigoro, Copparo, Iolanda	Id. id.
24	Canale Leone	Volano	Codigoro, Iolanda, Berra	Id. id.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
25	Canale Trotto	Canale Leone	Iolanda, Codigoro	Tutto il suo corso. (Canale artificiale, scolo meccanico).
26	Canale Ippolito (1° tratto) dal canale Goro alla strada comunale di Mesola	Canale Malea	Codigoro	Id. id.
	Canale Ippolito (2° tratto) dal canale Goro al canale Leone	Canale Bella	Id.	Id. id.
27	Canale Boscarolo Cisi	Canale Leone	Codigoro, Iolanda	Id. id.
28	Canale Vergovara	Canale Boscarolo	Formignana	Id. id.
29	Canale collettore Acque Alte	Canale Leone	Codigoro, Iolanda	Id. id.
30	Canale collettore Acque Basse	Stabilimento Idrovoro indi nel Volano	Codigoro	Id. id.
31	Fossa di Formignana	Collettore Acque Alte	Formignana	Id. id.
32	Canale Galvano	Id.	Migliarino, Massafiscaglia	Id. id.
33	Canale Goro		Ariano, Codigoro, Iolanda	Tutto il suo corso. (Canale per uso di derivazione).
34	Canale Bella	Collettore Acque Basse	Codigoro	Tutto il suo corso. (Canale artificiale, scolo meccanico).
35	Canale Malea vecchio e nuovo	Id.	Id.	Id. id.
36	Canale Malpiglio vecchio	Canale Trotto	Iolanda	Id. id.
37	Canale Foscari	Canale Leone	Iolanda, Berra	Id. id.
38	Canale Gorio	Id.	Iolanda	Id. id.
39	Canale Bulgarello	Collettore Acque Alte	Migliarino	Tutto il suo corso. (Canale artificiale, scolo meccanico e canale di derivazione).
40	Collettore pricipale Bonifica S. Antonino	Volano	Ferrara	Tutto il suo corso. (Canale artificiale, scolo meccanico).
41	Canale emissario Acque Basse. Bonifica di Crevalcore	Panaro	Comune di Bondeno	Dallo sbocco in Panaro al confine Modenese. (Canale artificiale, scolo meccanico).

Elenco alfabetico con l'indicazione del Circondario toccato od attraversato dal corso d'acqua.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	CIRCONDARI toccati od attraversati
	A		
29	Acque Alte. (Grande Bonificazione Ferrarese)	Leone	Comacchio, Ferrara
30	Acque Basse. (Grande Bonificazione Ferrarese)	Volano	Comacchio
41	Acque Basse (Bonifica Crevalcore)	Panaro	Ferrara
20	Andio	Bentivoglio	Id.
	B		
17	Bolanzetta	Canale della Foce	Comacchio
34	Bella	Collettore Acque Alte. Grande Bonificazione Ferrarese	Id.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	CIRCONDARI
19	Bentivoglio (1° tratto)	Malca	Comacchio
	Bentivoglio (2° tratto)	Bella	Id.
27	Boscarolo Cisi	Leone	Comacchio, Ferrara
39	Bulgarello	Collettore Acque Alte. Grande Bonificazione Ferrarese	Comacchio
	C		
9	Caldirolo	Adriatico	Id.
	D		
11	Diversivo Portomaggiore	Valle Mezzano	Ferrara
	F		
16	Falce	Adriatico	Comacchio
7	Forcello	Valle Mezzano	Ferrara
37	Foscari	Leone	Id.
31	Fossa di Formignana	Collettore Acque Alte. Grande Bonificazione Ferrarese	Id.
10	Fossa di Porto	Valle Mezzano	Id.
	G		
6	Galavronara	Valle Mezzano	Ferrara
32	Galvano	Collettore Acque Alte. Grande Bonificazione Ferrarese	Comacchio
38	Gorio	Leone	Ferrara
33	Goro	Canale di derivazione	Comacchio, Ferrara
	I		
5	Idice	Reno	Ferrara
26	Ippolito (1° tratto)	Malca	Comacchio
	Ippolito (2° tratto)	Bella	Id.
	L		
2	La Valletta	Valle Mezzano	Comacchio
24	Leone	Volano	Comacchio, Ferrara
3	Lorgana	Reno	Ferrara
	M		
35	Malea vecchio e nuovo	Collettore Acque Basse. Grande Bonificazione Ferrarese	Comacchio
23	Malpiglio nuovo	Leone	Comacchio, Ferrara
36	Malpiglio vecchio	Trotto	Ferrara
1	Fossa Marina	Valle Mezzano	Id.
13	Marozzo	Pallotta	Comacchio
4	Emissario Menata	Reno	Ferrara
8	Valle Mezzano	Adriatico	Comacchio, Ferrara
21	Montecchio	Andio	Ferrara
	P		
12	Pallotta	Adriatico	Comacchio
18	Pescarina	Id.	Id.
14	Collettore Bonifica Ponti	Collettore Trebba	Id.
	S		
40	Collettore principale Bonifica Sant'Antonino	Volano	Ferrara
22	Seminiato	Bentivoglio	Comacchio, Ferrara
	T		
15	Collettore Bonifica Trebba	Volano (ramo di Marozzo)	Comacchio
25	Trotto	Leone	Comacchio, Ferrara
	V		
28	Vergovaro	Boscarolo	Ferrara

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato